



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'ASSESSORE

DECRETO n. 8/660 GAB/XIV.12.2 del 20 aprile 2007

Oggetto: Sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dalla lettera b del punto 2 del comma 37 dell'art. 1 della Legge 15 dicembre 2004 n° 308.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le leggi regionali 7 .01.1977, n. 1 e 13.09.1998, n. 31;
- VISTO l'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.09.1979, n° 348;
- VISTO il Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), così come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi 24.03.2006 n. 156 e 157, ed in particolare l'art. 167;
- VISTA la Legge 15 Dicembre 2004 n° 308 ed in particolare i commi dal 36 al 39 compreso dell'art. 1;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 37 alla lettera b, punto 1 della citata Legge n° 308 del 2004, prevede che ai trasgressori che hanno compiuto lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa può essere rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica, a condizione che abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/04 maggiorata da un terzo alla metà, considerato altresì che l'art. 1, comma 37 alla lettera b, punto 2, per gli stessi fini, prevede che debba essere pagata anche una sanzione aggiuntiva, determinata dalla autorità amministrativa competente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 20 APRILE 2007

all'applicazione della sanzione di cui al medesimo citato punto 1, compresa tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro;

RITENUTO

pertanto, ai fini di impartire gli indirizzi operativi ai Servizi Tutela del Paesaggio rispettivamente di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, di dovere provvedere a determinare le modalità di calcolo integrative per dette sanzioni;

DECRETA

ART. 1

Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 37 della Legge 15 dicembre 2004 n° 308 sono da calcolarsi nel seguente modo:

- La maggiorazione da un terzo alla metà prevista al punto 1) lettera b) del comma 37 deve essere applicata in ragione di:
 - a) il 33% per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La maggiorazione non si applica agli interventi previsti dall'articolo 149 lettera a) del D.Lgs. 42/2004 in quanto non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.
 - b) Il 42% per gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano alterato unicamente l'aspetto esteriore degli edifici.
 - c) Il 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuove costruzioni.
- La sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dal punto 2) lettera b) del comma 37 deve essere applicata in ragione di:
 - a) Euro 3.000 per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sempre che gli stessi abbiano alterato lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) Euro 5.000 per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza incrementi di superficie utile o di volume;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 20 APRILE 2007

- c) Euro 300 al mc., vuoto per pieno, per interventi comportanti incrementi di superficie utile o di volume, con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 50.000; per interventi con solo incremento di superficie utile si farà riferimento al volume virtuale ottenuto dal prodotto della nuova superficie utile per l'altezza convenzionale di 2.70 metri.
- d) Euro 26.000 per interventi su cave e miniere a cielo aperto;
- e) Euro 13.000 per interventi su miniere;
- f) Euro 3000 più 10 Euro per metro lineare per interventi di apertura di strade;
- g) Euro 4000 per tutte le altre tipologie.

ART. 2

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

L'Assessore ad Interim

Dott. Carlo Mannoni

(firmato)